



**Consiglio Regionale della Puglia
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale**

Proposta di legge

“Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali”

Ad iniziativa dei Consiglieri Regionali:

**Ruocco Avv.Roberto, Saccomanno dott.Michele, Attanasio dott.Tommaso,
Congedo dott.Saverio, Lospinuso Avv.Pietro, Marmo dott.Nicola, Silvestris
dott.Sergio.**



Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale

Relazione

L'art.45 dello Statuto Regionale prevede l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, quale organo di rappresentanza e di partecipazione degli Enti Locali della Puglia al governo del Regione.

Il Consiglio, organo a rilevanza statutaria, ha la funzione di favorire l'intervento delle Autonomie Locali nei processi decisionali della Regione, di esercitare il raccordo e la consultazione permanente tra Regione ed Enti Locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.

Il progetto di legge, che si compone di otto articoli, attua la previsione statutaria, regolamentando l'istituzione del Consiglio, la sua composizione, l'attuazione delle sue finalità ed il suo funzionamento.

Con i criteri di composizione e di nomina si è cercato di dare una equa risposta alla previsione statutaria di un'equilibrata rappresentanza territoriale e di pluralismo rappresentativo.

In particolare gli articoli 1 e 2 riguardano l'istituzione e la composizione del Consiglio. Gli articoli 3 e 4 riguardano, invece, il suo funzionamento, mentre l'articolo 5 le funzioni a cui è chiamato il Consiglio.

L'articolo 6 riguarda i diritti dei componenti il Consiglio, mentre gli articoli 7 e 8 regolano la fase di prima applicazione ed i risvolti finanziari.



**Consiglio Regionale della Puglia
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale**

I proponenti si augurano che il progetto di legge abbia una pronta approvazione da parte del Consiglio per rispondere alle aspettative del sistema delle Autonomie Locali della Nostra Regione.

Roberto Ruocco

Michele Saccomanno

Tommaso Attanasio

Saverio Congedo

Pietro Lospinuso

Nicola Marmo

Sergio Silvestris



Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale

Articolo 1

(Consiglio delle Autonomie Locali)

- 1.1 In attuazione dell'articolo 45 dello Statuto Regionale, è istituito il Consiglio delle Autonomie Locali quale organo di rappresentanza e di partecipazione.**
- 1.2 Il Consiglio, organo a rilevanza statutaria, ha la funzione di favorire l'intervento delle Autonomie Locali nei processi decisionali della Regione, di esercitare il raccordo e la consultazione permanente tra Regione ed Enti Locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.**
- 1.3 Il Consiglio delle Autonomie Locali ha sede presso il Consiglio Regionale.**



Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale

Articolo 2

(composizione del Consiglio)

- 2.1 Il Consiglio delle Autonomie Locali è composto da massimo trenta membri.**
- 2.2 Fanno parte del Consiglio delle Autonomie Locali quattro rappresentanti dei Consigli Provinciali, due rappresentanti dei Consigli delle Comunità Montane, quattro rappresentati dei Consigli delle Città capoluogo, un rappresentante del Consiglio della Città Metropolitana, ove istituita, quattro rappresentanti dei Consiglio dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, cinque rappresentanti dei Consigli dei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila ma superiore a cinquemila abitanti, cinque rappresentanti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a quindicimila ma inferiore a cinquantamila abitanti, e cinque rappresentanti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.**
- 2.3 Entro venti giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, il Presidente del Consiglio Regionale convoca, in assemblee separate, i rappresentanti delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni, questi ultimi per fascia di abitanti, eletti dai rispettivi Consigli, per l'elezione, a scrutinio segreto e con voto limitato ad una sola preferenza, dei componenti il Consiglio delle Autonomie Locali.**
- 2.4 I componenti del Consiglio restano in carica per l'intera legislatura regionale durante la quale sono stati eletti.**
- 2.5 I componenti del Consiglio decadono di diritto ove cessino dalla carica per la quale sono stati eletti anticipatamente rispetto al termine della legislatura regionale. Il Consiglio, che aveva espresso il componente decaduto, provvede nei dieci giorni successivi all'elezione di altro suo rappresentante.**



Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale

Articolo 3

(Elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio)

- 3.1 Il Consiglio delle Autonomie Locali, nella sua prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio Regionale nei venti giorni successivi all'espletamento delle assemblee separate di cui al comma 3° del precedente articolo, elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente, nonché due Vice Presidente.**
- 3.2 Risulta eletto Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Colui che ha riportato almeno la maggioranza assoluta dei componenti.**
- 3.3 Eletto il Presidente, il Consiglio provvede, con unica votazione, all'elezione dei due Vice Presidente. Risultano eletti Coloro che nel corso della votazione abbiano riportato maggior numero di voti.**
- 3.4 Il Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti ovvero, in caso di ugual numero di voti, il più anziano, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.**



Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale

Articolo 4

(Funzionamento del Consiglio)

- 4.1 Per l'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio si avvale di autonomo Ufficio di Segreteria, composto da dipendenti regionali all'uopo assegnati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, nonché delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale.**
- 4.2 Il Consiglio è convocato, con invito da notificarsi almeno tre giorni utili prima della riunione, e presieduto dal suo Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario.**
- 4.3 Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta Regionale od Assessore da Lui delegato, e due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, nominati dal Consiglio regionale.**
- 4.4 Le modalità di convocazione del Consiglio e dello svolgimento delle sedute sono disciplinate da regolamento interno adottato a maggioranza dal Consiglio stesso.**



Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale

Articolo 5

(Funzioni del Consiglio delle Autonomie Locali)

5.1 Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime il proprio parere obbligatorio al Consiglio ed alla Giunta Regionale:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Regionale,**
- b) sui disegni e sulle proposte di legge, anche di iniziativa popolare, che riguardano le funzioni e le competenze degli Enti Locali, nonché il decentramento di funzioni od attività amministrative regionali,**
- c) sulle proposte di piano od atti di programmazione previsti dall'articolo 22 dello Statuto Regionale,**
- d) sui disegni di legge finanziaria regionale annuale, sui bilanci annuale e pluriennale.**
- e) sui regolamenti adottati dalla Giunta Regionale che riguardano le funzioni e le competenze degli Enti Locali, nonché il decentramento di funzioni od attività amministrative regionali.**

5.2 Prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Regionale ovvero per i regolamenti entro i cinque giorni successivi al parere della competente commissione consiliare o allo spirare del termine di cui all'articolo 44, 2° comma, dello Statuto, gli atti di cui al comma che precede sono trasmessi dal Presidente del Consiglio Regionale all'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie nei testi approvati dalle competenti commissioni consiliari ovvero nel testo adottato dalla Giunta per i regolamenti.

5.3 Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere deve intendersi per favorevolmente espresso.

5.4 Il Consiglio delle Autonomie Locali ed il Consiglio Regionale si riuniscono in seduta congiunta, almeno una volta all'anno e prima dell'approvazione del bilancio, per l'esame dello stato del sistema regioni-enti locali.



Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale

Articolo 6

(diritti dei componenti il Consiglio)

- 6.1 I componenti del Consiglio hanno gli stessi diritti dei Consiglieri Regionali all'informazione ed accesso agli atti per le questioni di relativa competenza.**
- 6.2 I componenti del Consiglio hanno diritto ad un gettone di presenza, che sarà dalla determinato in sede di approvazione del bilancio annuale, per ogni giorno di riunione, nonché ad un'indennità di missione giornaliera commisurata a quella spettante ai Consiglieri regionali.**

Articolo 7

(Norme transitorie)

- 7.1 I sede di prima applicazione i termini di cui ai precedenti articoli 2 e 3 decorrono dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.**
- 7.2 Fino all'adozione del regolamento interno sul funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al precedente articolo 4, 2° comma, si applica il regolamento interno del Consiglio Regionale in quanto compatibile.**



**Consiglio Regionale della Puglia
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale**

Articolo 8

(Norma finanziaria)

8.1 Agli oneri finanziari necessari al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali si farà fronte con le risorse che saranno individuate in sede di approvazione del bilancio annuale ed allocate in apposito capitolo di spesa.